

CITTA' DI MEDA



REGOLAMENTO COMUNALE

del Corpo di Polizia locale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2023

Sommario

TITOLO I - ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL CORPO	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Funzione di Polizia Locale e Corpo Polizia Locale.....	4
Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo.....	4
Art. 4 - Funzioni di Protezione Civile	5
TITOLO II - ORGANICO E MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CORPO	5
Art. 5 - Organico e configurazione della Polizia Locale	5
Art. 6 - Rapporto gerarchico.....	5
Art. 7 - Responsabilità del Corpo di Polizia Locale	6
Art. 8 - Coordinamento dell'attività	6
Art. 9 - Competenze degli operatori di Polizia Locale	6
Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante	7
Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vicecomandante	8
Art. 12 - Attribuzione e doveri degli Ufficiali Direttivi	8
Art. 13 - Operatori di Polizia Locale – gradi e avanzamenti - attribuzioni	9
Art. 14 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo	10
Art. 15 - Protezione Civile ed Emergenze	11
TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	11
Art. 16 - Modalità di accesso al Corpo.....	11
Art. 17 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale	12
TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE.....	12
Art. 18 - Uniforme e simboli distintivi	12
Art. 19 - Vestiario, tessera di riconoscimento e strumenti di autotutela.....	13
Art. 20 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione	14
TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.....	14
Art. 21 - Finalità generali dei servizi.....	14
Art. 22 - Tipologia dei servizi	14
Art. 23 - Servizi esterni	15
Art. 24 - Servizi interni.....	15
Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto.....	15
Art. 26 - Ordine di servizio e rapportino di fine turno.....	16
Art. 27 - Obbligo di permanenza in servizio	16
Art. 28 - Reperibilità.....	16
Art. 29 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza	16
Art. 30 - Servizi esterni di supporto e formazione.....	17
Art. 31 - Servizi distaccati e comandi.....	17
Art. 32 - Servizi effettuati per conto di privati	17

Art. 33 - Organizzazione dell'orario di lavoro	17
TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO	18
Art. 34 - Norme generali: Doveri	18
Art. 35 - Orario e posto di servizio	18
Art. 36 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme	18
Art. 37 - Rapporti interni al Corpo	19
Art. 38 – Celebrazioni	19
Art. 39 - Norme generali di comportamento	19
Art. 40 – Saluto.....	19
TITOLO VII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE	20
Art. 41 - Norme disciplinari	20
Art. 42 - Casi di assenza dal servizio.....	20
Art. 43 - Accertamenti sanitari	20
Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo.....	20
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 45 - Rinvio alla disciplina generale per il personale	21
Art. 46 Disposizioni finali	21

TITOLO I - ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL CORPO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento comunale, rientrante nella categoria degli atti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., disciplina il modello organizzativo, il funzionamento e le attività del Corpo di Polizia Locale del comune di Meda.

Le principali fonti normative e regolamentari di riferimento sono:

- Legge Quadro 07.03.1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;
- Regolamento Regionale 22.03.2019 n. 5 “Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della Polizia Locale”.

Art. 2 - Funzione di Polizia Locale e Corpo Polizia Locale

La funzione fondamentale del Comune di Meda, di cui al D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., art. 14 c. 27 lettera i), di Polizia Locale e polizia amministrativa locale, è assolta dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Meda.

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 07.03.1986, n. 65 e della Legge Regionale 01.04.2015 n. 6.

Il Corpo di Polizia Locale così come previsto dall'art. 6 della citata legge regionale non può costituire struttura intermedia di Settori amministrativi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Comandante.

Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- vigilano al fine di garantire la vivibilità e sicurezza urbana, l'educazione alla legalità e la riqualificazione urbana nel territorio comunale, nel pieno rispetto della primaria competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- vigilano sull'osservanza di Leggi, Regolamenti e Ordinanze nelle materie di competenza; in particolare, curano e garantiscono l'osservanza del Regolamento comunale di “polizia, sicurezza e vivibilità urbana”;
- svolgono le funzioni di Polizia Locale in base all'art.13 della Legge Regionale 6/2015;
- svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria così come disciplinato dal vigente Codice di Procedura Penale e della Legge Quadro 65/1986;

- svolgono funzioni di Polizia Stradale così come stabilito dal vigente Codice della Strada al fine di garantire la sicurezza stradale ed il rispetto delle norme all'interno del territorio comunale;
- svolgono funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S." e della Legge Quadro 65/86;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previa autorizzazione e nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato, con altri Enti Istituzionali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 - Funzioni di Protezione Civile

Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanentemente operante sul territorio, assolve le funzioni di protezione civile in ossequio alla legislazione e disciplina statale vigente, unitamente ai servizi comunali ed altre organizzazioni operanti nel territorio, assicurando, per la parte di propria competenza, gli interventi di primo soccorso e gli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Piano di Protezione Civile Comunale.

TITOLO II - ORGANICO E MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CORPO

Art. 5 - Organico e configurazione della Polizia Locale

Il numero di appartenenti al Corpo è individuato sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione 3 “Organizzazione a Capitale umano – Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) contengono sia la descrizione del numero e del profilo degli appartenenti al Corpo nell’anno di riferimento che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio successivo”.

Il Corpo è organizzato con modalità tali da garantirne l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la continuità operativa. Il Comandante determina annualmente, con proprio provvedimento organizzativo, l’articolazione funzionale della struttura e la relativa assegnazione del personale.

Il modello organizzativo adottato dal Comando Polizia Locale è quello di “Tipologia 2” dell’allegato D) del Regolamento Regionale “Comandi con unità specialistiche”

Art. 6 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7 - Responsabilità del Corpo di Polizia Locale

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 8 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previe convenzioni o accordi di collaborazioni con la Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e assistenza al cittadino. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 9 - Competenze degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la sicurezza e vivibilità urbana, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, nonché per particolari eventi concorrere alle misure di safety e security;
- svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;

- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli Comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e d.lgs 112/98;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante

I requisiti e le funzioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale sono stabilite all'art. 11 della L.R. 6/2015.

Il Responsabile del Corpo è il Comandante, da cui dipende direttamente il Servizio di Polizia Locale.

Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dal TUEL 267/2000 e dallo Statuto Comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti, ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

- l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
- l'attuazione, per l'Area di competenza, delle disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la vigilanza sul rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni di cui D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre che individuare e prevenire ogni fattore di rischio per il personale, in relazione alle specifiche attività della Polizia Locale.

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante potrà delegare al Vicecomandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vicecomandante

L'incarico di Vicecomandante viene attribuito con determinazione del Comandante e fa parte degli Ufficiali Direttivi.

Il Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Meda coadiuva il Comandante nella direzione del Comando e svolge le funzioni vicarie in tutti i casi di assenza o impedimento, ad eccezione degli atti esclusivi di competenza del comandante.

Al Vicecomandante in particolare compete:

- dirigere l'attività tecnico-operativa del Corpo conformemente alle direttive ricevute dal Comandante, coordinandone il personale preposto, predisponendo i servizi relativi ed emanando disposizioni attuative in merito ad aspetti specifici, in particolare relativamente al corretto utilizzo dei mezzi e dotazioni;
- sovrintendere le attività dei Servizi e Uffici che gli sono affidati, coordinando gli ufficiali preposti, effettuando un costante controllo di gestione sull'attività svolta ed una verifica sul raggiungimento degli indicatori di risultato nell'ambito degli obiettivi assegnati, formulando al Comandante le proposte opportune al miglioramento o all'implementazione dei servizi;
- relazionare periodicamente al Comandante gli esiti dell'attività svolta ed in essere, evidenziando le criticità gestionali o territoriali riscontrate;
- curare la formazione professionale sotto la direzione del Comandante;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- svolgere ogni funzione attribuita o delegata dal Comandante.

Art. 12 - Attribuzione e doveri degli Ufficiali Direttivi

In base all'art. 12 c. 5 lettera c) del Regolamento Regionale, gli Ufficiali Direttivi di Polizia Locale, inquadrati nella categoria "D" del vigente CCNL Funzioni locali, si distinguono in:

- a) vice commissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;
- b) commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;
- c) commissario capo, personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni.

L'Ufficiale direttivo coadiuva il Comandante ed il Vicecomandante per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
- sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione e gestione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- coadiuvare il Vicecomandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza delle disposizioni di servizio, della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;
- svolgere a rotazione il ruolo di Ufficiale di turno, a cui è demandato il controllo dell'esatta esecuzione degli ordini di servizio predisposti ed il controllo di tutto il personale, nonché il coordinamento operativo del personale esterno conformemente con le disposizioni ricevute. L'Ufficiale di turno è anche il referente per ogni questione operativa e organizzativa non pianificata e deve essere reperibile sul cellulare di servizio dato in dotazione. In assenza di superiori gerarchici all'Ufficiale di turno spetta quanto di seguito stabilito:
- emana disposizioni particolareggiate di organizzazione e gestionali dell'ufficio di appartenenza e del servizio cui è preposto, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando;
- fornisce istruzioni normative ed operative al relativo personale;
- presenziare alle riunioni di Comando;
- verificare il corretto uso, la cura degli strumenti e dei materiali in uso al personale, segnalando eventuali danneggiamenti o negligenze al Comandante o Vicecomandante;
- verificare che la documentazione degli atti del personale coordinato, sia corretta nei contenuti e nella forma.

In caso di assenza del Comandante e del Vicecomandante, l'Ufficiale o l'Ufficiale reperibile in caso di interventi in reperibilità o altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili.

Art. 13 - Operatori di Polizia Locale – gradi e avanzamenti - attribuzioni

Gli operatori di Polizia Locale inquadrati nella categoria "C" del vigente CCNL Funzioni locali sono suddivisi in base a quanto previsto nell'art. 12 c. 5 lettera a) del Regolamento Regionale.

L'agente scelto, l'assistente, l'assistente scelto, l'assistente esperto, il sovrintendente, il sovrintendente scelto e il sovrintendente esperto non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti ed il grado attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato.

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro, di norma in pattuglia non inferiore a due operatori, come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi e l'efficiente svolgimento del servizio, nonché le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge o disposte dal Comando. Per quanto attiene la guida dei motocicli, autovetture o autoveicoli immatricolati ad uso Polizia Locale, è necessario il possesso della patente di servizio. In mancanza della predetta abilitazione, i motocicli, autovetture o autoveicoli immatricolati ad uso Polizia Locale potranno essere condotti per gli spostamenti nel territorio ai fini del raggiungimento del luogo di servizio o per servizi di collegamento e rappresentanza.

Gli operatori del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo o in formato digitale, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le violazioni amministrative nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere sé stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 14 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune o

extraterritoriale sulla base di specifiche convenzioni o accordi di collaborazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
- c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
- d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro 65/86;
- e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;
- f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- g) referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Art. 15 - Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 16 - Modalità di accesso al Corpo

Oltre alle norme previste a livello nazionale nonché a quelle previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Regolamento dell'accesso agli impieghi comunali, dell'art. 32 della legge regionale 01 aprile 2015 n. 6, in considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori del Comune, il possesso dei quali deve essere preventivamente dichiarato da parte dell'aspirante Ufficiale o Agente di Polizia Locale. Detti requisiti devono essere previsti nei singoli bandi concorsuali, ferma restando la visita medica pre-assuntiva di conferma nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008 e salvo il possesso di analoga dichiarazione di idoneità alla mansione conseguita presso altro Ente.

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti fisico-funzionali e/o psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione del concorso e comunque non consente l'assunzione in ruolo e l'immissione in servizio.

Ulteriori requisiti richiesti:

- possesso della patente di guida di categoria "B" o superiore;
- titolo di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale del Comune di Meda conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e, se previsti, nel Regolamento dell'accesso agli impieghi comunali;

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere nel bando di concorso l'ulteriore requisito della patente di guida categoria "A" o equipollente, qualora fosse prevista la copertura di un operatore motociclista.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai corpi militarmente Organizzati, dalle Forze di Polizia o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne definitive con pene detentive per delitto non colposo che prevedano l'interdizione dai pubblici uffici o che siano stati soggetti a misure di prevenzione, oppure abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972 n. 772.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Nel bando di concorso per Operatori di Polizia Locale o Ufficiali Direttivi potrà essere inserita la prova di efficienza fisica alla mansione.

Art. 17 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale

I vincitori di concorso per posti di Operatore o Ufficiali Direttivi sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale, come previsto dalla normativa regionale.

Durante il periodo di prova il personale vincitore di concorso che non abbia già espletato il percorso formativo previsto potrà essere utilizzato in servizio esterno unicamente in orario diurno ed in affiancamento ad altro personale con idonea esperienza, al fine di svolgere attività addestrativa sul campo.

Fino all'espletamento del primo modulo di corso di cui primo comma, l'operatore non potrà svolgere servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi. L'attività esterna potrà essere svolta per servizi di viabilità e controllo del territorio qualora abbia maturato un congruo periodo di affiancamento e sia garantito il supporto di un ufficiale o un operatore del Corpo già qualificato.

Al personale del Corpo oltre alla formazione di base per il ruolo assunto, dovrà essere garantita la formazione di aggiornamento professionale, specialistica rispetto alle materie di competenza e di tecniche operative, così come anche previsto dal Regolamento Regionale

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 18 - Uniforme e simboli distintivi

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento Regionale e successive eventuali modifiche.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o Vicecomandante. Tale obbligo non è contemplato per il Comandante.

L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal Regolamento regionale e dal presente regolamento.

Il Comandante dispone riguardo la tipologia dell'uniforme da utilizzarsi nei diversi servizi.

Il cambio di divisa, estivo ed invernale, è disposto con apposito ordine di servizio. Nell'ambito di tale disciplina, in caso di situazioni meteo particolari che impongono l'utilizzo di ulteriori capi, gli operatori che operano in coppia o in nucleo devono sempre garantire l'uniformità di abbigliamento.

L'ufficiale di turno dovrà vigilare sul rispetto di tale disposizione.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata, salvo espressa autorizzazione del Comandante.

L'utilizzo di simboli distintivi, loghi o simili identificativi di un Ufficio o Nucleo è ammesso unicamente previa espressa autorizzazione del Comandante.

Art. 19 - Vestiario, tessera di riconoscimento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti assunti nel Piano esecutivo di gestione e periodiche determinazioni del Comandante.

Appositi spazi, da reperirsi anche all'interno degli uffici, sono destinati a spogliatoi, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento del Comandante.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 (allegato al presente Regolamento).

Gli strumenti di autotutela, sono previsti all'art. 15 del Regolamento Regionale e si intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, non sono qualificati come armi, sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo. La dotazione e l'addestramento del personale vengono disciplinati dall'art. 16 e 17 del Regolamento Regionale.

Ad ogni appartenente al Corpo vengono assegnate le manette (bracciali di contenimento), per il cui uso si fa riferimento all'art. 53 c.p., art. 42 bis L. 354/75 e D.M. 17.04.1993 – Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Comando Polizia Locale può dotarsi di Giubbotti Anti Proiettile (G.A.P.), intesi come attrezzature di protezione individuale degli operatori di Polizia, il cui utilizzo dovrà essere disciplinato con apposita disposizione di servizio.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera regionale di riconoscimento, disciplinata dal Regolamento Regionale 22.03.2019 n. 5, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M. del 04.03.1987, n. 145.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, in ogni caso, quando il servizio viene svolto in abito civile al momento della qualifica.

La tessera va inoltre esibita in caso di utilizzo, anche fuori servizio, dei mezzi di trasporto urbano, secondo le modalità stabilite da specifico accordo regionale.

Art. 20 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi senza contrassegni o non appartenenti all'Ente di appartenenza, nell'ambito di accordi contrattuali o sinergici sottoscritti dal Comando. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la disponibilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

L'operatore più alto in grado svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale operativa gli "stati di servizio" predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 21 - Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 22 - Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati o con veicoli di servizio quali: velocipede, motociclo, autovettura o autoveicolo.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Vicecomandante o Ufficiale incaricato, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 23 - Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio radio trasmittente o telefono al Comando.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero. Durante il servizio il personale dovrà attivare i presidi digitali in dotazione, necessari per il corretto espletamento del servizio stesso.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Nell'uso dei veicoli l'operatore deve prestare attenzione e attenersi alle norme previste dal codice della strada. L'utilizzo di dispositivi di emergenza, acustici e luminosi, deve essere giustificato da motivate esigenze di servizio, in relazione alle reali necessità del caso e la conduzione del mezzo dovrà essere approntata alla massima prudenza dettata dalle condizioni di traffico e dalle prescrizioni della segnaletica. Per esigenze di visibilità dovranno essere utilizzati i soli dispositivi luminosi.

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 24 - Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale amministrativo messo a disposizione dall'Amministrazione.

Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vicecomandante o Ufficiale in servizio.

Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio, mettendo in atto ogni possibile accorgimento per evitare danni o disagi al traffico, alla cittadinanza o al patrimonio comunale.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 26 - Ordine di servizio e rapportino di fine turno

Il Vicecomandante o altro Ufficiale incaricato, nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante, dispone gli ordini di servizio giornalieri e settimanali, indicando per ciascun appartenente al Corpo: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio possono essere introdotte solo dal Comandante / Vicecomandante o da ufficiali appositamente delegati.

Art. 27 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto;
- d) in caso di situazione di allertamento meteo.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, anche su richiesta del Comandante, può sospendere i congedi o permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 28 - Reperibilità

L'istituto della reperibilità è disciplinato con specifico regolamento. L'operatore ha l'obbligo di partecipare ai turni di reperibilità nei casi e secondo le modalità stabilite dalla disciplina regolamentare, fatte salve motivate deroghe autorizzate dal Comandante.

Art. 29 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato, ovvero, in caso di attivazione

specifica o situazioni contingenti, nell'ambito dei territori dei comuni con i quali vigono convenzioni o accordi di collaborazione.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 30 - Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Tali funzioni vengono disciplinate nello specifico da apposito protocollo operativo approvato dai Responsabili del Corpo/Servizio degli Enti interessati. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Gli operatori di polizia dovranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale nelle scuole e ai cittadini.

Art. 31 - Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori dell'Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della Legge 65/86.

Art. 32 - Servizi effettuati per conto di privati

Previo accordo con l'Amministrazione comunale e conformemente alla vigente normativa e disciplina, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale, potranno essere svolti servizi per conto di altri enti pubblici o privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati sentito il parere del Comandante e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Art. 33 - Organizzazione dell'orario di lavoro

La fascia dell'orario di operatività è quella stabilita dall'amministrazione comunale. La disciplina degli orari tiene conto della normativa vigente e del CCNL di comparto. Il personale del Corpo Polizia Locale svolge servizio secondo una specifica turnazione, salvo particolari casi autorizzati dal Comandante in cui l'orario di lavoro è articolato su giornata lavorativa.

TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 34 - Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, del Regolamento regionale, e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato, oltre che quelle previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013

Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

Art. 35 - Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio. Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficiale di turno.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 36 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro, secondo la disciplina prevista nel Regolamento regionale.

Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

È vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando

Art. 37 - Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 38 – Celebrazioni

Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Art. 39 - Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in motivati casi, il solo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 40 – Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le Autorità nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

TITOLO VII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 41 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale trova riferimento nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001, dal CCNL nazionale di comparto, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013, dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Meda da quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 42 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo precedente viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio ed in tempo utile da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 43 - Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata del medico competente o di altro medico specialista: in questo secondo caso dovrà comunque essere richiesto il parere del medico competente.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, si procederà – laddove possibile – all'istituto della mobilità orizzontale.

Il medico competente stabilisce le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 44 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Agli operatori che si sono distinti per impegno e risultati nell'attività svolta il Comandante può emettere una nota di riconoscimento e/o merito, che sarà valutata ai fini della performance individuale.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Rinvio alla disciplina generale per il personale

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la disciplina contenuta nel CCNL.

Della disciplina definita nel presente Regolamento, pur non concernendo materie rinviate alla contrattazione integrativa dal CCNL di comparto, è stata data preventiva informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del CCNL di comparto (OO.SS.).

Art. 46 Disposizioni finali

Il regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con Delibera di C.C. n. 188 del 22.12.1988 è abrogato.